Downloaded via the EU tax law app / web

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 16 luglio 2009 – Commissione / Italia (causa C?244/08)

«Inadempimento di uno Stato – Sesta direttiva IVA – Art. 17 – Ottava direttiva 79/1072/CEE – Art. 1 – Tredicesima direttiva 86/560/CEE – Art. 1 – Rimborso o detrazione dell'IVA – Soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che ha un centro di attività stabile nello Stato membro interessato»

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto – Rimborso dell'imposta ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese o nel territorio della Comunità (Direttive del Consiglio 79/1072, art. 1, e 86/560, art. 1) (v. punti 33-39 e dispositivo)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Violazione dell'art. 1 dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (GU L 331, pag. 11) e violazione dell'art. 1 della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità – Rimborso dell'IVA a un soggetto residente in un altro Stato membro o in un paese terzo ma che ha un centro di attività stabile in Italia.

Dispositivo

1)

In materia di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo residente in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma avente un centro di attività stabile nello Stato membro interessato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 1 dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, e dell'art. 1 della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, in quanto obbliga un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che abbia un centro di attività stabile in Italia e che, nel periodo rilevante, abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia, a chiedere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a credito secondo le procedure previste dalle citate direttive piuttosto che

mediante detrazione, quando l'acquisto per cui è chiesto il rimborso di detta imposta viene effettuato non tramite il centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo stabilimento principale di tale soggetto passivo.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.